

#### 8.2.4.3.5. 4.3.B - Sostegno per investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento ed il risparmio di energia

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

##### 8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'operazione mira ad incentivare gli investimenti infrastrutturali volti alla realizzazione di piattaforme per lo stoccaggio di biomasse, al servizio di numerose imprese.

L'operazione risponde direttamente alla FA-5C e indirettamente alla FA-5B, nonché direttamente al fabbisogno 27 e indirettamente al 26.

##### 8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

##### 8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D. Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D. Lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

#### 8.2.4.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari, che saranno selezionati ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, dell'operazione sono:

- Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico.

#### 8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):

1. realizzazione di impianti ad usocollettivo per lo stoccaggio di biomasse di origine agro-zootecnica e forestale (scarti delle attività produttive agricole e della gestione delle superfici forestali).

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

#### 8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un

punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

#### 8.2.4.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per l'operazione i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- numero di aziende agricole e forestali servite;
- superficie servita
- capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all'offerta potenziale di biomassa nel comprensorio servito.

#### 8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

#### 8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD].

#### **R2: ragionevolezza dei costi**

Rischi specifici sussistono in ordine:

- agli impianti per lo stoccaggio di biomasse;

#### **R4: appalti pubblici**

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che garantiscano la conformità dell'operazione “con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici”.

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità della normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.

#### **R7: procedure di selezione dei beneficiari**

Particolari rischi sono rappresentati:

- dalla realizzazione di attività da parte di società “in house” o società controllate.

#### **R8: adeguatezza dei sistemi informativi**

Rischi specifici riguardano:

- la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per singolo lotto di progetto;
- l'identificazione dei singoli lotti ai fini della demarcazione con altri fondi.

#### **R9: corretta gestione delle Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine ai tempi di conclusione degli interventi.

Altri rischi sono collegati alla:

- realizzazione di investimenti conformi a quanto approvato;
- rispetto del cronoprogramma e verifica del doppio finanziamento.

**R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione delle piattaforme di stoccaggio delle biomasse;
- al risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale.

**R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

**8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione**

**R2:** saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici.

Saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:

- agli impianti per lo stoccaggio di biomasse.

**R4:** saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della rendicontazione della spesa.

**R7:** saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti dagli Organi Comunitari.

Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.

Nei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti di eventuali inadempienze.

**R8:** si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione e delle spese ammissibili;
- l'identificazione dei singoli lotti di progetto per la demarcazione con altri finanziamenti.

**R9:** nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi gradualmente di penalizzazione.

L'esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l'esecuzione dei lotti di progetto e la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

**R10:** saranno definite disposizioni relative:

- agli investimenti volti alla realizzazione di piattaforme per lo stoccaggio delle biomasse;
- agli interventi mirati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale.

**R11:** è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

#### **8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura**

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare

congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non presenti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.